



## **CITTÀ DI COSSATO**

*Area Tecnica e Servizi al Territorio  
Ufficio Ambiente*

### **MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE P.ZZA TEMPIA E FONTANE COMUNALI**

**CODICE CPV: 77311000-3**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

## **Articolo 1 - Oggetto e finalità dell'appalto**

Il presente Capitolato Prestazionale, disciplina definisce e specifica le regole procedurali per l'esecuzione delle attività di manutenzione impianto irrigazione P.zza Tempia, delle fontane comunali e piccoli lavori da idraulico nelle aree verdi e spazi pubblici.

## **Articolo 2 - Definizioni e riferimenti normativi**

1. Ai fini del presente Capitolato si intende per:
  - Codice dei contratti pubblici (nel seguito anche "Codice"): il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
  - Stazione Appaltante (nel seguito anche "S.A." ovvero "Amministrazione"): il Comune di Cossato, con sede in Piazza Angiono, 14 – 13836 Cossato – Servizi Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Attività Economiche e SUAP. Punti di contatto: pec: [cossato@pec.ptbiellese.it](mailto:cossato@pec.ptbiellese.it); email: [ambiente@comune.cossato.bi.it](mailto:ambiente@comune.cossato.bi.it); tel. 015.9893307-310.

## **Articolo 3 - Ammontare**

L'importo dell'appalto in oggetto ammonta ad € 4.098,00 IVA esclusa.

## **Articolo 4 - Caratteristiche e modalità di espletamento dell'appalto**

1. Il servizio consiste principalmente nelle operazioni di riparazione e messa in funzione impianto di P.zza Tempia anche con sostituzione di parti ammalorate, messa in funzione e manutenzione delle fontane pubbliche e piccoli lavori da idraulico.
2. All'occorrenza gli uffici Comunali contatteranno l'appaltatore per le necessità del caso. Lo stesso dovrà dare disponibilità per l'esecuzione dei servizi programmando la richiesta e comunicando anche per le brevi vie data di intervento.
3. Ad avvenuta esecuzione dei servizi, gli stessi saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo dall'incaricato della stazione appaltante; il controllo e l'accettazione da parte dell'incaricato non solleva l'affidatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti di quanto realizzato.
4. Le eventuali contestazioni in merito alla quantità e alla qualità delle lavorazioni eseguite verranno motivate con nota invita a mezzo di lettera PEC (posta elettronica certificata);

## **Articolo 5 - Stipula del contratto e spese**

1. Il contratto verrà stipulato a misura, tramite comunicazione con valore di contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs 36/2023.
2. Ai sensi art. 120 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante si riserva un aumento delle somme e delle prestazioni richieste fino a un quinto dell'importo di contratto.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese contrattuali. Il contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'all. I.4 del D.Lgs. 36/2023.
4. Il presente appalto è soggetto ad IVA, pertanto si applica l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 che prevede la registrazione solo in caso d'uso.

## **Articolo 6 - Scelta del contraente e criteri di aggiudicazione**

1. La scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del Codice previa valutazione di congruità dell'offerta.
2. Si richiedono alla ditta i seguenti costi:
  - manodopera operaio (secondo categoria);
  - costo al metro sostituzione tubo irrigazione e raccordi;
  - sconto percentuale sui prezzi del prezzario regionale (che farà riferimento per le lavorazioni del caso e non ad oggi definibili).

### **Articolo 7 - Termini di esecuzione delle lavorazioni**

1. L'inizio delle lavorazioni è stimato nel mese di Marzo 2026 e avrà termine al 31/12/2026.
2. Eventuali sospensioni potranno essere disposte in presenza di circostanze speciali, che impediscano in via temporanea l'esecuzione.
3. In caso di mancato rispetto dei termini assegnati al precedente art. 4 comma 2 e 4, troveranno applicazione le penali indicate al successivo Art. 13.

### **Articolo 8 - Fatturazione e pagamenti**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Appaltatore emetterà fattura elettronica (in regime di split payment) intestata al Comune di Cossato (C.F. 00519320014) e riportante il codice IBAN e il CIG.
2. Il pagamento avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di protocollazione della fattura stessa.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
5. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Agenzia delle entrate-Riscossione comunichi un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

### **Articolo 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente documento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG attribuito alla procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG attribuito alla procedura e dallo stesso comunicato.

### **Articolo 10 - Recesso**

1. Il Comune ha diritto, ai sensi dell'art. 123 del Codice e a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo pec.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. In caso di recesso del Comune, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo di contratto, e l'ammontare netto delle attività già eseguite.

### **Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito**

1. È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, il presente contratto, a pena di risoluzione.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 112, c. 12 del D.Lgs. 36/2023 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo alla presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

### **Articolo 12 - Risoluzione**

1. Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. In tal caso il Comune avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con nota trasmessa via pec, nei seguenti casi: a) nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: subappalto (art. 19); divieto di cessione del contratto (art. 11); b) ritardo superiore a quattro settimane nell'esecuzione di lavorazioni richieste dalla Stazione Appaltante. Il termine decorre dalla data di ricezione della PEC di richiesta di intervento; c) abituali deficienze o negligenze nell'espletamento delle lavorazioni quando la

gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell'Ente, le prestazioni stesse; d) mancato rispetto del Codice di comportamento di cui all'art. 20 del presente documento.

3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento (art. 9).

4. Quando il responsabile del procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, stila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

7. In caso di risoluzione per inadempimento, in sede di liquidazione finale, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le lavorazioni.

8. Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo all'Appaltatore, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la P.A.

### **Articolo 13 - Penali**

1. In caso di inadempimenti da parte dell'Appaltatore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali: a) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini per l'esecuzione delle lavorazioni conformemente alla disciplina di cui all'art. 4, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo di contratto; b) in caso di accertata esecuzione delle lavorazioni in difformità rispetto a quanto disciplinato dal presente Capitolato, rilevata per iscritto dalla Stazione appaltante secondo modalità di seguito indicate ed in assenza di interventi ripristinatori da parte dell'Appaltatore, verrà applicata una penale pari all'1 per mille per quanto oggetto dell'intervento non eseguito a regola d'arte.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

3. Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture.

4. In caso di mancata esecuzione da parte dell'Appaltatore di interventi di nuova esecuzione o riparazione di interventi non eseguiti a regola d'arte, l'Amministrazione potrà provvedere all'effettuazione dell'intervento addebitando all'appaltatore le relative spese.

### **Articolo 14 - Fallimento dell'appaltatore**

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

### **Articolo 15 - Varianti**

1. Eventuali varianti verranno disposte in conformità a quanto disciplinato all'art. 120 del Codice.

### **Articolo 16 - Verifica di conformità**

1. Il Responsabile del procedimento procederà a rilasciare apposito certificato di verifica di conformità al termine dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 17 - Assicurazioni**

1. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed infortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile. E' obbligo dell'aggiudicatario adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e del pubblico. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico dell'aggiudicatario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

### **Articolo 18 - Cauzione definitiva**

Per la presente procedura non è richiesta la presentazione di cauzione definitiva, in conformità alla disposizione contenuta all'art. 21 del Regolamento sulla formazione dei contratti del Comune di Cossato.

### **Articolo 19 - Subappalto**

1. Nessun servizio/lavorazione potrà essere oggetto di subappalto se non previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.
2. Il subappalto sarà concesso, previa verifica del possesso in capo al/i subAppaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
3. Nel caso in cui la Stazione Appaltante autorizzi il subappalto, l'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
4. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
6. In ogni caso l'Amministrazione comunale riconoscerà i corrispettivi per la fornitura all'impresa aggiudicataria, restando escluso ogni rapporto economico diretto con l'impresa subappaltatrice. La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

### **Articolo 20 - Codice di comportamento e *pantouflage*.**

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165*", nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato (approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 273 del 30/12/2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici stessi.

2. L'Appaltatore è stato informato che, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Cossato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'Appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Articolo 21 - Foro di competenza.**

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Biella.

### **Articolo 22 - Disposizioni finali**

1. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità qualora l'appaltatore dovesse utilizzare dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto il brevetto o la privativa.

2. Qualora sorgessero cause o liti, in conseguenza della violazione dei diritti di cui al precedente comma ovvero dei danni di cui sopra, l'appaltatore dovrà sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da ogni rivendicazione, perdita, danno e responsabilità, a qualunque titolo avanzati o pretesi.

3. L'appaltatore è tenuto alle garanzie per la difformità e i vizi come previsto dall'art. 1667 e dall'art. 1668 del Codice Civile. L'appaltatore è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

4. Tutte le lavorazioni appaltate andranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, tutte le spese per fornitura di materiali e loro lavorazione.

5. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. In relazione alla gestione delle possibili interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la Stazione Appaltante provvede alla redazione del DUVRI ai cui contenuti si rimanda.

7. Il RUP della presente procedura è individuato nel geom. Graziano Fava (email: [graziano.fava@comune.cossato.bi.it](mailto:graziano.fava@comune.cossato.bi.it); pec: [cossato@pec.ptbiellese.it](mailto:cossato@pec.ptbiellese.it); tel. 0159893339; cell. 3290034498).

### **Articolo 23 - Informativa Privacy.**

1. Il Comune di Cossato, con sede in Piazza Angiono n. 14, 13836 Cossato (BI); Email: [urp@comune.cossato.bi.it](mailto:urp@comune.cossato.bi.it); PEC: [cossato@pec.ptbiellese.it](mailto:cossato@pec.ptbiellese.it); Centralino: +39 015.9893111), tratterà i dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati presenti sulle piattaforme telematiche ed indicati come obbligatori nonché quelli predisposti dalla stazione appaltante nei modelli di dichiarazione dei quali viene richiesta la compilazione nell'ambito della presente procedura è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con il perfezionamento della stessa. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno comunicati agli enti

pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e pagine analoghe) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Ing. Salvatore Minucci - Responsabile della Protezione dei dati personali, Tel. 081.7504511, email: [servizio.dpo@asmel.eu](mailto:servizio.dpo@asmel.eu), Pec: [dpo.asmel@asmepec.it](mailto:dpo.asmel@asmepec.it)). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Cossato, Marzo 2026

Il Responsabile  
Servizi Urbanistica, Edilizia Privata,  
Ambiente, Attività Economiche e SUAP  
Geom. Graziano Fava\*

*\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*